



CITTÀ DI NARNI

ORIGINALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 107

UFFICIO AREA POLIZIA MUNICIPALE
N. 42 DEL 19-04-2022

Oggetto: Interventi in materia di sicurezza pubblica ed urbana per contrastare i fenomeni di violenza e vandalismo causati dall'abuso di alcool in determinati spazi ed aree pubbliche del territorio comunale. Divieto di vendita al dettaglio o per asporto di bevande alcoliche, divieto di somministrazione e di consumo di bevande alcoliche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico transito nelle ore serali e notturne.

L'anno duemilaventidue addì diciannove del mese di aprile,

IL DIRIGENTE

OGGETTO: Interventi in materia di sicurezza pubblica ed urbana per contrastare i fenomeni di violenza e vandalismo causati dall'abuso di alcool in determinati spazi ed aree pubbliche del territorio comunale. Divieto di vendita al dettaglio o per asporto di bevande alcoliche, divieto di somministrazione e di consumo di bevande alcoliche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico transito nelle ore serali e notturne.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- in occasione della Manifestazione Storica “Corsa all’Anello – La Sfida” – prevista per il periodo dal 21/04/2022 al 08/05/2022, l’Amministrazione Comunale, nell’esercizio dei poteri e dei doveri di tipo regolamentare ad essa attribuiti dalla legge e dallo Statuto, deve valutare le

misure organizzative ritenute necessarie al fine di garantire che l'espressione di tale manifestazione collettiva, avvenga nel rispetto di tutti i diritti garantiti a livello costituzionale.

- le precedenti edizioni, per le forme espressive dell'evento, a carattere di spontaneità e creatività e per la notevole presenza e partecipazione di pubblico, che lo rendono, di fatto, a tratti imprevedibile, si sono connotate per comportamenti oggettivamente degenerativi, caratterizzati da diversi gravi episodi di vandalismo, a danno del patrimonio pubblico e privato, nonché da violazioni anche delle normali regole di pudore, decenza e di rispetto dell'ambiente e del contesto urbano, nonché da grave turbamento della quiete pubblica;
- l'Amministrazione comunale, in relazione a ciò, ha posto in essere tutte le possibili azioni di prevenzione e contrasto, anche repressivo e tutte le misure organizzative necessarie per eliminare le conseguenze degli effetti degenerativi di tali fenomeni;
- con particolare riferimento alle zone del Centro storico, in cui, nelle trascorse edizioni della manifestazioni, si sono registrate, le maggiori e diffuse criticità, sono stati effettuati numerosi interventi, in coordinamento tra le Autorità pubbliche competenti e la Polizia Locale, al fine di garantire l'implementazione dei livelli di tutela, di controllo del territorio e di arginamento degli effetti negativi del fenomeno;
- da quanto riscontrato nelle precedenti edizioni della manifestazione, sia in ordine agli interventi posti in essere dall'Autorità di P.S. competente (Carabinieri/Polizia) e dalla Polizia Locale, nonché dai contenuti delle segnalazioni pervenute dai cittadini, emerge chiaramente come uno dei principali fattori produttivi di degenerazione del fenomeno, sia quello derivante dagli eccessi nel consumo di bevande alcoliche, che frequentemente si registra quale fattore determinante degli episodi di violenza e di degrado urbano;
- ulteriore fattispecie degenerativa, conseguente all'abuso di bevande alcoliche, è stata rilevata, altresì, nell'uso improprio di contenitori, in particolar modo di vetro, che le contengono; frequentemente abbandonati – anche dopo parziale distruzione – sul suolo pubblico o, ancor peggio, utilizzati come strumenti atti ad offendere;

PREMESSO, altresì, che:

- il consumo di alcool tra i giovani è un fenomeno presente in occasione di tali eventi, così come rilevato dalle Forze dell'Ordine, dagli Enti e dalle agenzie preposte alla rilevazione dell'alcolismo e rimane il principale fattore di rischio d'invalidità e di morte a seguito di incidenti stradali;
- occorre contrastare nel territorio cittadino, soprattutto in occasione dello svolgimento della manifestazione denominata "Corsa Anello- La Sfida" il diffondersi dell'abitudine, soprattutto tra i giovani, ad abusare di sostanze alcoliche in luoghi pubblici o aperti al pubblico e al degrado degli ambienti e degli arredi urbani, attraverso l'abbandono dei contenitori delle bevande alcoliche, siano essi in vetro intero o frantumati, con pregiudizio e pericolo per la pubblica incolumità;

CONSIDERATO che:

- ferma la necessità di garantire il regolare svolgimento della manifestazione storica e di tutti gli eventi e spettacoli previsti durante il periodo interessato, nonché la massima continuità operativa alle misure ordinarie messe in atto dall'Amministrazione, occorre adottare ulteriori misure, di natura contingibile ed urgente, per contrastare gli effetti distorsivi del fenomeno, in considerazione della prossimità dell'evento storico, durante il quale la Città assiste ad un incremento esponenziale di presenze, anche turistiche e conseguentemente ad un potenziale incremento dei fenomeni di vandalismo e violenza;
- le misure contingibili ed urgenti da assumere, sulla base dei dati registrati e delle informazioni e riscontri acquisiti, possono essere circoscritte a determinate forme di vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, limitate, negli orari serali e notturni, a tutte le zone del Centro storico, particolarmente interessate dalla manifestazione.

RINVENUTE sufficienti ragioni di pubblico interesse, sicurezza ed ordine pubblico, durante le fasi e gli eventi della manifestazione storica, per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare il fenomeno del consumo improprio di alcool e dell'abbandono indiscriminato di contenitori di vetro, di lattine e di altri contenitori di bevande, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici, oltre che prevenire e contrastare rischi alla libera circolazione stradale, nonché al fine di evitare e prevenire atteggiamenti ed atti di violenza, di vandalismo, determinati dall'abuso di alcool;

VISTI:

- l'art. 54 comma 4 D. L.gs. 18 Agosto 2000, n. 267, a norma del quale il sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta “ con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 5 Agosto 2008, con il quale è stato definito l'ambito di applicazione del potere di ordinanza di cui al sopra citato art. 54 del D. L.gs. 267/2000;
- il disposto dell'art. 54 della legge n. 120 del 29/7/2010, a norma del quale “*I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.*” e “*I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.*”
- il disposto dell'art. 50, comma 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 8 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 e successivamente dall'art. 35-ter, comma 1, lettera a), legge n. 132 del 2018, ai sensi del quale “*Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, (...) può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche*”;
- la Legge 30 marzo 2001, n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi correlati”, nonché l'art. 1, comma 2 della medesima, il quale stabilisce che “...per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume”;
- l'art. 14 ter della legge 125/2001, introdotto dal comma 3 bis dell'art. 7 del D.L. 13/09/2002, n. 158 convertito con Legge n. 189/2012 “*Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori*”;
- l'art. 2, lett. b) ed e) del D.M. 5.08.2008, secondo cui il Sindaco interviene per prevenire e contrastare le situazioni in cui si verificano comportamenti che

impediscano la fruibilità e lo scadimento della qualità urbana o che turbano gravemente il libero utilizzo, la fruizione e l'accesso agli spazi pubblici.

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 7-bis del d. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni con legge del 18 aprile 2017 n.48;
- il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, per tutto il periodo dello svolgimento della manifestazione storica denominata "CORSA ALL'ANELLO – LA SFIDA", che si svolge nel periodo **dal 21/04/2022 al 08/05/2022**, che nelle aree di seguito specificate:

- 1) **dalle ore 19.00 alle ore 07.00 del giorno successivo** è vietata la **vendita per asporto** di bevande alcoliche e superalcoliche, da parte di chiunque risulti, a vario titolo ed in forme diverse, autorizzato e legittimato alla vendita al dettaglio ovvero effettuata presso attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- 2) **dalle ore 19.00 alle ore 07.00 del giorno successivo** è vietato **portare al seguito** bevande alcoliche e superalcoliche, in contenitori di vetro, plastica, metallo, nonché qualsiasi altra bevanda non alcolica in contenitori di vetro e metallo; è **vietato**, altresì, il **consumo** di bevande alcoliche e superalcoliche, nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito;
- 3) **dalle ore 24.00 nei giorni feriali e dalle ore 01.00 nei giorni prefestivi e festivi del 22/23/24/29 e 30 Aprile; 1/2/6/7 maggio alle ore 07.00** è vietata **la vendita e la somministrazione** di bevande alcoliche e superalcoliche, da parte di chiunque risulti, a vario titolo ed in forme diverse, autorizzato e legittimato alla vendita al dettaglio ed alla somministrazione di alimenti e bevande, anche nelle eventuali aree esterne attrezzate di pertinenza dei locali ed in circoli privati, il divieto comprende anche la vendita e/o la somministrazione di bevande alcoliche effettuate in luoghi accessibili a chiunque per mezzo di distributori automatici;
- 4) è fatto obbligo ai gestori dei pubblici esercizi ed Hosterie, di **mantenere pulite ed in ordine**, le aree antistanti e di pertinenza dei propri locali;
- 5) è fatto divieto assoluto di **abbandono** sul suolo pubblico o aperto all'uso pubblico, di bottiglie di vetro, bicchieri di vetro, lattine e contenitori di bevande di plastica, di carta, pet e similari, da parte di chiunque;
- 6) è vietato vendere per asporto, cedere da soggetto maggiorenne a minorenni a qualsivoglia titolo, anche gratuito, o somministrare bevande alcoliche di qualsivoglia gradazione, ovvero miscele di bevande contenenti alcolici, ai minori di anni 18, il divieto comprende anche la vendita e/o la somministrazione di bevande alcoliche effettuate in luoghi accessibili ai minori di anni 18 per mezzo di distributori automatici;
- 7) è vietato il consumo, ovvero la detenzione a qualsivoglia titolo, di bevande alcoliche di qualsivoglia gradazione, ovvero di miscele di bevande contenenti alcolici, da parte di minori di anni 18, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- 8) è vietato a chiunque di acquisire, somministrare e consegnare, per conto e nei confronti dei minori di anni 18, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ovvero miscele di bevande contenenti alcolici;
- 9) è fatto obbligo ai destinatari della presente ordinanza di esporre in modo ben visibile all'interno dei locali l'estratto della presente ordinanza.

Tutti i divieti di cui alla presente Ordinanza operano nelle aree, piazze e vie interessate dalla manifestazione denominata “CORSA ALL’ANELLO- LA SFIDA” ed in particolare:

- **vie del centro storico del Comune di Narni interessata dalla manifestazione;** **Piazze e**
- **zona Ospedale di Narni;** **area e**
- **parcheggio del Suffragio;** **area**
- **Girolamo e zona Berardozzo.** **zona San**

Le violazioni dei divieti di cui al presente provvedimento saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 50,00 fino ad € 300,00, fatto salvo previsioni di violazione di norme in materia penale ed altro e senza pregiudizio alcuno per l’applicazione di ulteriori norme preordinate al contrasto di illeciti penali e/o amministrativi, riferibili alle violazioni commesse.

E’ prevista, altresì, la sanzione accessoria del sequestro cautelare delle bevande, ai sensi dell’art. 13 legge 689/81 e l’eventuale confisca amministrativa, ai sensi dell’art. 20, comma 3, della Legge 689/81. Il trasgressore è tenuto, altresì, ad asportare eventuali rifiuti abbandonati sul territorio e ad allontanarsi dal luogo.

Nel caso in cui l’esercente di un esercizio commerciale, pubblico esercizio o artigiano reiteri nella violazione delle disposizioni della presente Ordinanza, il Sindaco potrà disporre la chiusura temporanea dell’attività.

Si richiamano, inoltre, le disposizioni di cui:

- **all’art. 689 del Codice Penale e dell’art. 14-ter della legge 125/2001** contenenti il divieto di somministrare e vendere bevande alcoliche ai minori, ribadendo l’obbligo per il gestore di chiedere l’esibizione del documento d’identità in caso di incertezza sull’età dei richiedenti;
- **all’art. 691 del Codice Penale** che punisce, con l’arresto da tre mesi a un anno, chiunque somministra bevande alcoliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, comportando, qualora il colpevole sia il gestore, la sospensione dall’esercizio.

Si dispone:

1. che la presente ordinanza sarà vigente ed interamente applicabile, immediatamente dalla sua emanazione, e resterà in vigore, sino a cessata esigenza, comunque, per tutto il periodo fissato ed in programma per le attività ed eventi previsti nel corso della Manifestazione Storica della “CORSA ALL’ANELLO-LA SFIDA” (dal 21/04/2022 al 08/05/2022).
2. che il presente provvedimento venga trasmesso alle Forze di Polizia ed a chiunque spetti di farlo osservare, in ottemperanza all’art. 54, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 8 del D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della Legge 17.12.2010 n. 127.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura – UTG di Terni, alla Questura di Terni, al Comando Stazione Carabinieri di Narni e al Corpo della Polizia Locale di Narni

AVVERTE

Avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà proporre ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Terni, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune, ovvero ricorso al TAR dell'Umbria, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO

Dott. Francesco De Rebotti

Letto e sottoscritto a norma di Legge

Il Dirigente
f.to De Rebotti Francesco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal _____ al _____
Lì

Il Segretario Comunale
f.to CHIERUZZI PAOLO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Narni, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.